



Piano Aria Integrato Regionale

Norme Tecniche di Attuazione

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità generali

1. Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, della salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3

Strategie di intervento nel bacino padano

1. Per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria il Piano dà attuazione agli impegni assunti nell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, di seguito "Accordo di programma" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1802/2013. In particolare le misure adottate, anche in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) dell'Accordo di Programma, relative alla certificazione dei generatori di calore di cui all'articolo 290, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, alla redazione dei piani urbani per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge n. 340 del 2000, alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività agricole e zootecniche nonché alla riduzione delle emissioni in atmosfera tramite la regolamentazione della circolazione dei veicoli di trasporto passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano, concorrono all'attuazione degli obiettivi del Piano.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da uno stato della qualità dell'aria omogeneo.
2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx).
3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate all'Allegato 2 del Piano.

Articolo 5

Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano

1. L'arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all'anno 2020.
2. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale salvo che non sia diversamente previsto.
3. Il Piano è di norma rivisto ed aggiornato ogni 6 anni.

Articolo 6

Modifiche

1. Il Piano è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
 - a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della L.R. n. 20/2000;
 - b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione assembleare;
 - c) le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono approvate con la procedura di cui alla lettera b).

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 e degli articoli 3, 6 e 11 della L.R. n. 20/2000, contiene specifiche norme riguardanti la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio e il bilancio degli effetti conseguenti all'attuazione del Piano e detta indirizzi e direttive e disposizioni prescrittive. In particolare:
 - a) per indirizzi si intendono le disposizioni che fissano obiettivi per la predisposizione dei piani, fra cui, quelli indicati all'articolo 9 nonché dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella loro specificazione e integrazione;
 - b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani, fra cui, quelli indicati all'articolo 9, dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano;
 - c) per disposizioni prescrittive si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati dal Piano.
2. Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. Decorso 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli Enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma, le disposizioni incompatibili cessano di avere efficacia.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un peggioramento della qualità dell'aria.
2. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal Piano per i piani e i programmi determina la conclusione con esito negativo della valutazione di sostenibilità ambientale dei medesimi.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:
 - a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni fra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi, tra l'altro, degli articoli A-5, A-6 e A-25 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000;
 - b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice strada";

- c) Il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB) previsto dall'articolo 14 del D.lgs 422/97 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998;
- d) il Piano Urbano di Mobilità (PUM) dei Comuni previsto dall'articolo 22 della legge n. 340/2000 e dall'articolo 7 della L.R. n. 30/98;
- e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;
- f) i controlli di cui alla parte V, titoli I, II e III del D.Lgs. n. 152/2006;
- g) gli ulteriori provvedimenti adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrate ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

Articolo 11

Rapporti con il Piano Energetico Regionale (PER), con Piano Regionale dei Trasporti (PRIT) e con il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

1. Ai fini della tutela degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede indirizzi e direttive che devono essere recepite, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del D.Lgs. 155/2010, dal Piano Energetico Regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) nonché dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

Articolo 12

Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano-romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:
 - a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;
 - b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
 - c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH₃) al 2020;

- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
 - e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂) al 2020.
2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

TITOLO II

MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I

MISURE IN TEMA DI CITTA' E DI UTILIZZO DEL TERRITORIO

Articolo 13

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione si intende per:
 - a) "centro abitato", "zone a traffico limitato (ZTL)", "area pedonale", si intendono le aree delimitate dai Comuni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada);
 - b) "centro storico" si intende l'area perimetrata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'articolo A-7 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000.

Articolo 14

Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato

1. Ai fini della tutela della qualità dell'aria il Piano prevede al capitolo 9, tabella 9.1.2, limitazioni alla circolazione dei veicoli nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna.
2. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli con le caratteristiche e nei casi indicati nella legenda della tabella 9.1.2 del Piano.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui al comma 1 per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale.
4. Non si possono prevedere ipotesi di esclusione dalle limitazioni alla circolazione al di fuori dei casi previsti ai commi 2 e 3.
5. Le amministrazioni comunali comunicano entro il 31 maggio di ogni anno il numero dei controlli, non inferiori a 200, effettuati dal 1 ottobre al 31 marzo in tema di circolazione di veicoli in base alle modalità indicate al capitolo 12 ai fini del monitoraggio sull'attuazione delle misure di Piano.

6. Le previsioni contenute al presente articolo costituiscono direttive per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni, fra cui il Piano urbano del traffico e prescrizioni per i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992.
7. Decorsi 180 giorni dalla data di approvazione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli contenute nel presente articolo si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno adottato i necessari provvedimenti attuativi ovvero che hanno adottato provvedimenti non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Altre misure limitative dei flussi veicolari nei centri abitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, fra cui il Piano urbano del traffico nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna l'indirizzo della riduzione del 20 per cento al 2020 del traffico veicolare privato nel centro abitato rispetto a quello riferito all'anno di entrata in vigore del Piano.
2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata con le seguenti misure:
 - a) individuazione di nuove aree pedonali per una superficie complessiva pari al 20 per cento del centro storico;
 - b) estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire il 100 per cento della superficie centro storico;
 - c) armonizzazione delle regole d'accesso e di sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) sulla base dell'atto di Giunta previsto al capitolo 9, paragrafo 9.1. del Piano.
3. La ripermimetrazione del centro storico in diminuzione deve essere valutata nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica dello strumento di pianificazione comunale che la effettua e potrà concludersi positivamente solo a seguito della compensazione dei benefici attesi ai sensi del presente articolo.
4. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere integrate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 con misure equivalenti in termini di riduzione del traffico veicolare motivate da difficoltà o vincoli oggettivi derivanti dalla specifica conformazione territoriale di ciascun Comune che non consentono i prescritti ampliamenti delle zone a traffico limitato (ZTL) e/o delle aree pedonali.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la proposta di misure equivalenti è sottoposta alla preventiva approvazione della struttura regionale che avvalendosi dell'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) verificherà la rispondenza agli obiettivi attesi.
6. La Regione può concorrere mediante l'erogazione di contributi, anche con il Piano di azione ambientale, alla realizzazione delle misure attuative del comma 2 contenute nei pertinenti atti e strumenti di pianificazione comunali.

Articolo 16

Mobilità ciclo- pedonale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, fra cui il Piano strutturale comunale i seguenti indirizzi:
 - a) ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati fino al raggiungimento di una dotazione pari a 1,5 metri per abitante con le modalità indicate al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2 c del Piano;
 - b) raggiungimento della quota del 20 per cento degli spostamenti urbani tramite piste ciclabili.
2. La realizzazione delle misure volte al raggiungimento degli indirizzi di cui al comma 1 concorre anche al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del traffico veicolare privato di cui all'articolo 15.
3. In attuazione delle indicazioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2.c del Piano i Comuni provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete delle piste ciclabili e al monitoraggio del loro utilizzo.

Articolo 17

Ampliamento aree verdi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano, anche in attuazione della legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare, territoriale e urbanistica dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, fra cui il Piano Strutturale Comunale (PSC) i seguenti indirizzi:
 - a) aumento di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante nell'area comunale al 2020;
 - b) previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.
2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata anche con le misure previste al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.3. del Piano.

SEZIONE II

MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

Articolo 18

Trasporto pubblico locale e regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede i seguenti indirizzi per gli interventi da includere negli Accordi di programma di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998:

- a) sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale;
 - b) potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma del 10 % al 2020 e potenziamento del 20% del trasporto pubblico su ferro anche attraverso le misure indicate al capitolo 9, paragrafo 9.2.3.2. del Piano;
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 devono essere recepiti anche nei piani e i programmi che disciplinano il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, fra cui il Piano regionale integrato dei trasporti, i Piani di bacino del trasporto pubblico locale, i Piani urbani della mobilità di area vasta, i Piani urbani del traffico e i Piani urbani di mobilità. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal presente articolo determina la conclusione con esito negativo della valutazione di sostenibilità ambientale dei medesimi.
 3. L'approvazione del Piano urbano della mobilità e del Piano urbano del traffico, costituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 30 del 1998, condizione di assegnazione in via prioritaria dei finanziamenti regionali previsti per l'attuazione degli interventi volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità.
 4. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, costituisce indirizzo per gli atti di programmazione regionale, l'obiettivo di aumentare del 10 per cento la quota di finanziamento regionale al Trasporto pubblico locale su gomma.
 5. Nel bando per l'affidamento del trasporto pubblico locale è previsto l'obbligo per il vincitore di sostituzione degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale da eseguirsi in modo proporzionale alla durata del servizio.
 6. Applicazione del bollo differenziato in funzione della potenzialità emissiva del veicolo in base a quanto previsto nel capitolo 9. Le eventuali maggiori entrate sono destinate al potenziamento del trasporto pubblico regionale e locale.

SEZIONE III

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 19

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e al NOX (ossido di azoto) in caso nuove installazioni di impianti nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali,

- al NOX (ossido di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni e di modifiche sostanziali degli impianti di installazioni esistenti, ubicati nelle aree di superamento, che configurino incrementi di capacità produttiva o di emissioni superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione. .
2. Le installazioni di impianti situati nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NO_x, e di 150 t/anno per SO_x in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT.
 3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla normativa vigente. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta.
 4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 20

Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂ ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un peggioramento della qualità dell'aria.
3. La Via relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al minimo.
4. Il proponente del progetto o del piano sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del piano o del progetto presentato.
5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi

nel comma 1. L'accordo potrà essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione

SEZIONE IV

AGRICOLTURA

Articolo 21

Misure di promozione di buone pratiche agricole

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede i seguenti indirizzi per le misure attuative del Piano di sviluppo rurale (PSR):
 - a) Incentivazione di attività di informazione e consulenza alle imprese sul tema dell'alimentazione degli animali al fine di ridurre, attraverso modifiche della dieta degli animali, le emissioni dell'azoto;
 - b) Incentivazione di attività di realizzazione di coperture di vasche di stoccaggio delle deiezioni o di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore a 0,2 mq/m³;
 - a) incentivazione di attività di sostituzione dei lagoni con vasche coperte o con vasche realizzate con un rapporto superficie/volume inferiore a 0,2 mq/m³;
 - b) incentivazione dell'acquisto, anche condiviso tra diverse aziende, di mezzi meccanici idonei allo spandimento secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera;
 - c) incentivazione di pratiche di distribuzione degli effluenti secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera;
 - d) incentivazione di azioni migliorative rispetto a quanto previsto nella deliberazione di Giunta n. 968/2012 per la riduzione delle emissioni di ammoniaca nella stabulazione degli animali.

Articolo 22

Obblighi e divieti

1. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, dal 1 gennaio 2020 le aziende agricole sono obbligate ad adottare le seguenti misure:
 - a) copertura delle vasche di stoccaggio delle deiezioni o realizzazione di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore a 0,2 mq/m³;
 - b) distribuzione degli effluenti di allevamento con le metodologie a bassa emissione indicate al capitolo 9, paragrafo 9.5.3.4. del Piano.
2. Nelle nuove aziende agricole è vietato stoccare liquami in lagoni conformemente a quanto previsto dal regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 con riferimento alle tipologie di stoccaggio degli effluenti.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo sono verificate in sede di autorizzazione. Per le attività che non sono soggette ad autorizzazione si procederà con un controllo a campione in base alle modalità individuate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia.

SEZIONE V

USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Articolo 23

Misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani:
 - a) promozione della riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile;
 - b) promozione della installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva.

Articolo 24

Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni:
 - a) obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016 dei contatori centralizzati se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi al fine di rilevare il consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, della DIR 2012/27/UE;
 - b) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.
 - c) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.
2. Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva attuazione, tra l'altro, da parte degli amministratori di condominio e dei responsabili degli impianti. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo rappresenta un'ipotesi di grave colpa professionale.

Articolo 25

Misure per l'utilizzo dei combustibili

1. Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui ai titoli I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 26

Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico

1. A decorrere dal 1 ottobre 2015, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicomcombustibile ubicate nei Comuni la cui quota altimetrica è inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
2. In attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28 del 2011, il Piano dispone che, nelle aree di superamento, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse.
3. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare le modalità di installazione, di manutenzione e di controllo degli impianti di combustione a biomassa destinati al riscaldamento domestico.

Articolo 27

Catasto regionale degli impianti termici

1. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato Catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, agli impianti di combustione a biomassa destinati al riscaldamento domestico ed allo svolgimento dei compiti di controllo e ispezione periodica.

Articolo 28

Misure di efficientamento dell'illuminazione pubblica

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) la seguente direttiva:
 - a) Promozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, con installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete).
2. Gli impianti per la pubblica illuminazione ancora privi di tecnologie per il risparmio energetico (quali, ad esempio, l'uso di sorgenti di elevata efficienza, di dispositivi di riduzione di potenza, di

sistemi di accensione ovvero di spegnimento controllati in base al sorgere e calare del sole) devono di norma essere adeguati entro il 1 ° gennaio 2020.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 29

Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi

1. Anche in attuazione dell'articolo 9, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione regionale delle risorse comunitarie, nazionali e regionali assicura la coerenza con gli obiettivi di miglioramento e tutela della qualità dell'aria con la previsione di misure attuative delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del Piano.
2. Nell'attribuzione da parte di provvedimenti regionali di incentivi e di finanziamenti alle imprese aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sarà valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'attuazione degli impegni assunti tramite protocolli di intesa.
3. Gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria sono attuati anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa fra enti pubblici, imprese ed associazioni di categoria ai sensi della normativa vigente attuative delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Piano.

Articolo 30

Misure emergenziali

1. Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, in caso di superamento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10 per un periodo di quattro giorni continuativi i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché i Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna della Provincia in cui è avvenuto il superamento si attengono alle seguenti direttive nell'adozione, anche con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 50 DLgs. n 267/2000, di misure emergenziali a decorrere dal secondo giorno successivo alla comunicazione di ARPA:
 - a) ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro IV dal 1 ottobre 2015 e, dal 1 ottobre 2020, a tutti i veicoli diesel Euro V;
 - b) abbassamento di 1 grado centigrado della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite minimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino al limite minimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- c) potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
 - d) tempestiva comunicazione alla popolazione regionale della situazione di superamento dei valori limite per il PM10 giornaliero con le modalità specificate al capitolo 13 del Piano e tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate congiuntamente e mantenute fino al rientro nei valori limite di qualità dell'aria per il PM10.
 3. Qualora le misure indicate al comma 1 dovessero rivelarsi inefficaci per il rientro nei valori limite giornaliero per il PM10, la Regione provvede, sentiti gli enti interessati a modificare ed integrare le modalità operative di applicazione delle misure emergenziali di cui al comma 1 con delibera di Giunta.

Articolo 31

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle misure di Piano verrà effettuato in base agli strumenti e alle modalità previste al capitolo 14 del Piano.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio) le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
2. Decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e dalla scadenza di quest'ultimo anche ai Comuni sottoscrittori.
3. Dalla data di adozione del Piano, le autorizzazioni potranno essere rilasciate in base alle norme vigenti a condizione che sia previsto l'adeguamento alle disposizioni di Piano entro 6 mesi dalla sua approvazione.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. I soggetti tenuti all'applicazione del Piano applicano le presenti disposizioni normative coordinandole con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono e le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
2. Il mancato recepimento delle misure di cui al presente Piano costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.